

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4960 del 28/09/2018
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. Impresa Individuale Giannini Liviana con sede legale in Via A. Salvadori n. 8/2, Comune di Sarsina. Autorizzazione Unica per variante sostanziale in sanatoria al Permesso di Costruire n. 44/2010 del 06.08.2010, rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno, con cui fu autorizzata la costruzione e l'esercizio di n. 2 impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaico" realizzati in Comune di Mercato Saraceno, località Meleto.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5203 del 28/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. **Impresa Individuale Giannini Liviana** con sede legale in Via A. Salvadori n. 8/2, Comune di Sarsina. **Autorizzazione Unica per variante sostanziale in sanatoria** al Permesso di Costruire n. 44/2010 del 06.08.2010, rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno, con cui fu autorizzata la costruzione e l'esercizio di n. 2 impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaico" realizzati in **Comune di Mercato Saraceno**, località Meleto.

## LA DIRIGENTE

### DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”*;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 *“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)”* e ss. mm. e ii.;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili”*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”*;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”*;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Delibera di Assemblea Legislativa 6 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n- 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25 maggio 2016 *“Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae”*;

Premesso che:

1. l’art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l’art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alla Province, nel rispetto delle competenze statali, l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente le autorizzazioni, d’intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30/07/2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*:
  - disciplina il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);
  - sempre dal 01/01/2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23/12/2004;
  - dispone che dal 01/05/2016 le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l’adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 387/03, concernente *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione*

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso che:

- con **Permesso di Costruire n. 44/2010 del 06.08.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno**, fu autorizzata la costruzione e l'esercizio di n. 2 impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "**fotovoltaico**" adiacenti tra loro, aventi ciascuno identica potenza nominale pari a 498,96 kWp, da realizzare in Comune di Mercato Saraceno, località Meleto, Strada Vertaglia SNC, appartenenti a proprietà differenti, come di seguito specificato:
  - l'impianto identificato catastalmente al Foglio 72 Particella 778, al Foglio 71 Particella 108 di proprietà dell'impresa Individuale Giannini Liviana, oggetto del presente atto;
  - l'impianto identificato catastalmente al Foglio 72 Particella 765 di proprietà della Società Agricola Raggi dal Sole S.S. (proprietaria dei terreni) e della Società ICCREA Bancaimpresa S.p.A. (proprietaria dell'impianto, concesso in locazione finanziaria alla Società Agricola Raggi dal Sole S.S.);
- i due impianti risultano totalmente distinti tra loro con l'esclusione della cabina elettrica di trasformazione e della particella catastale su cui essa insiste (Foglio 72 Particella 749), che risultano asservite ad entrambi gli impianti;
- l'art. 5 comma 7 del D.M. 19.02.2007, abrogato in data 25.08.2010 con l'entrata in vigore del D.M. 6.08.2010 e quindi ancora in vigore sia all'atto della richiesta del P.d.C. con cui è stato autorizzato l'impianto di cui trattasi (avvenuta in data 30.03.2010), sia all'atto del rilascio (avvenuto in data 06.08.2010), stabiliva quanto segue:

*"Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo D.Lgs. 387/03 ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui al D.Lgs. 387/03. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006."*
- ai sensi di quanto riportato al punto precedente l'impianto di cui trattasi è stato autorizzato tramite la sola acquisizione del **Permesso di Costruire n. 44/2010 del 06.08.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno**;

- l'impianto risulta attualmente realizzato e, dalle convenzioni stipulate con il Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A., risulta entrato in esercizio in data 30.12.2010;

Vista la nota, pervenuta a questa Agenzia in data 01.06.2018, PGFC/2018/8785, da parte dell'**Impresa Individuale Giannini Liviana** con sede legale in Via A. Salvadori n. 8/2 - 47027 Sarsina (FC) – C.F.: GNNLVN65P56I444Z, P.I.: 02014810408, con cui è stata richiesta l'**Autorizzazione Unica per variante sostanziale in sanatoria**, ex art. 5 del D.Lgs. 28/2011, al Permesso di Costruire n. 44/2010 del 06.08.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno relativamente all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaico", di proprietà della suindicata ditta, di potenza nominale autorizzata pari a 498,96 kWp, situato in Comune di Mercato Saraceno, località Meleto, Strada Vertaglia SNC;

Tenuto conto che:

- la variante richiesta dall'Impresa Individuale Giannini Liviana riguarda l'impianto di sua esclusiva proprietà e la cabina elettrica in comproprietà con la Società Agricola Raggi dal Sole S.S. (per quanto riguarda il terreno su cui insiste) e con la Società ICCREA Bancaimpresa S.p.A. (per quanto riguarda l'edificio);
- in allegato all'istanza, è stata consegnata specifica delega, da parte della Società Agricola Raggi dal Sole S.S. in favore dell'Impresa Individuale Giannini Liviana, che autorizza il delegato alla presentazione degli elaborati di variante riguardanti la cabina elettrica, in quanto la stessa, come detto, risulta in comproprietà;
- la Società Agricola Raggi dal Sole S.S. ha presentato anch'essa un'istanza di Autorizzazione Unica per variante sostanziale al P.d.C. n. 44/2010 del 06.08.2010 per l'impianto di cui risulta intestataria, acquisita al PGFC/10051 del 27.06.2018; in allegato alla domanda è stata consegnata specifica nota con cui la Società ICCREA Bancaimpresa S.p.A. (proprietaria dell'impianto concesso in locazione alla Società Agricola Raggi dal Sole S.S.) autorizza la Società Agricola Raggi dal Sole S.S. alla presentazione di tutti i documenti di variante necessari per regolarizzare le difformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;

Preso atto che le **principali modifiche oggetto della presente istanza** consistono in quanto di seguito riportato:

- variazione in diminuzione del volume complessivo dei vani tecnici asserviti all'impianto e modifica della distribuzione degli stessi con accorpamento in un unico corpo di fabbrica contenente tutti i vani tecnici;
- separazione dei vani tecnici di utenza relativi ai due impianti;
- leggero spostamento della posizione e rotazione del vano tecnico;
- aumento della larghezza da 3,00 metri a 5,00 metri e leggero spostamento nel posizionamento del cancello di accesso all'impianto;
- all'interno dell'area di recinzione dell'impianto, inserimento di porzione di rete metallica a perimetrazione dell'area su cui insiste il vano tecnico (Foglio 72 particella 749) e inserimento di n. 2 cancelli per l'accesso diretto all'area dalle 2 proprietà;
- variazione nella collocazione in pianta dei pannelli fotovoltaici (all'interno comunque dell'area perimetrata dalla recinzione) e conseguente modifica nel percorso della rete elettrica e dei cavidotti dell'impianto di utenza;
- variazione in diminuzione della potenza nominale dell'impianto, da 498,96 kWp a 475,20 kWp;

Considerato che:

- la potenza dell'impianto è nettamente superiore alla soglia prevista per l'assoggettabilità all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per gli impianti fotovoltaici realizzati a terra;

- il D.Lgs. n. 28/2011, art. 5, comma 3, stabilisce che, fino all'emanazione di un successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico:

*“non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 (Procedura Abilitativa Semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile) gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, e delle opere connesse”;*

- in virtù dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2011 sopra citato, in cui viene di fatto stabilito che risultano sostanziali le varianti che prevedono variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi e della volumetria delle strutture, la variante in sanatoria richiesta dalla ditta è stata valutata come sostanziale e comporta quindi il rinnovo dell'autorizzazione vigente (rilasciata con P.d.C. comunale) tramite rilascio di una Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

Dato atto che:

- con nota del 15.06.2018, PGFC/2018/9626, questa Agenzia ha comunicato alla ditta e agli enti coinvolti l'**avvio del procedimento** ai sensi ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. a partire dal giorno 01.06.2018, data di presentazione dell'istanza;
- contestualmente all'avvio del procedimento, con la medesima nota citata al punto precedente, è stata **indetta la Conferenza dei Servizi decisoria** ex art. 14 comma 2 della L. 241/90, in **forma simultanea e in modalità sincrona**, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., convocata in prima seduta per il giorno 18.07.2018 e formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti enti:
  - **Arpae S.A.C.** (ente preposto al rilascio dell'autorizzazione);
  - **Arpae S.T.** (per il parere tecnico su campi elettromagnetici, rumore e terre e rocce da scavo);
  - **Comune di Mercato Saraceno** (per la variante al permesso di costruire);
  - **Provincia di Forlì-Cesena** (per la valutazione della compatibilità con la pianificazione provinciale);
- la conferenza dei Servizi è preordinata all'emanazione dei seguenti atti:
  - variante al Permesso di Costruire in sanatoria;

Tenuto conto che in data 18.07.2018 si è tenuta la seduta iniziale della Conferenza, con il seguente ordine del giorno:

- discussione e verifica del progetto presentato;
- acquisizione di eventuali pareri pervenuti;
- richiesta di integrazioni;
- varie ed eventuali;

Considerato che alla seduta della C.d.S. sopra citata erano presenti, oltre al rappresentante della ditta proponente, la rappresentante del Comune di Mercato Saraceno, la rappresentante della SAC di Arpae, delegata alle funzioni dirigenziali per l'assenza del Dirigente, e il responsabile del procedimento amministrativo;

Preso atto dei seguenti **contributi pervenuti dagli enti convocati**:

**Provincia di Forlì-Cesena:**

- con nota inviata in data 20/06/2018 e acquisita al PGFC/2018/9835 del 20/06/2018, ha delegato l'Arch. Alessandra Guidazzi a rappresentare la Provincia di Forlì-Cesena nei lavori della Conferenza di Servizi interna al procedimento di cui trattasi, legittimandola ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'ente rappresentato;
- con nota inviata in data 12/07/2018 e acquisita al PGFC/2018/11155 del 12/07/2018, ha espresso il proprio parere di competenza, di cui viene di seguito riportata la parte saliente:

*"In relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si osserva che il progetto oggetto d'istanza ricade in:*

- *Tav. 1 "Unità di paesaggio": **Unità n. 4 "Paesaggio della bassa collina calanchiva".***
  - *Tav. 2 "Zonizzazione Paesistica": "Sistema collinare" di cui all'**art. 9.***
  - *Tav. 3 "Carta Forestale e dell'uso dei Suoli": "Sistema delle aree agricole" di cui all'**art. 11.***
  - *Tav. 4 "Dissesto e vulnerabilità territoriale": non sono presenti vincoli relativi a questa tavola.*
  - *Tav. 5 "Schema di assetto territoriale": "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" di cui all'**art. 73;** "Interventi di delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico" di cui all'**art. 79.***
  - *Tav. 5A "Zone non idonee allo smaltimento rifiuti": "Aree disponibili allo smaltimento rifiuti" (aree bianche).*
  - *Tav. 5B "Carta dei vincoli": non sono presenti vincoli relativi a questa tavola.*
  - *Tav. 6 "Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali": "Zona 5 – Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche".*
- ...
- *Dato atto che le opere proposte non hanno ripercussioni territoriali dirette, si specifica che l'analisi delle tavole del P.T.C.P., rappresentate nell'allegato A, parte integrante del presente contributo istruttorio, non rileva particolari limitazioni e/o vincoli agli interventi proposti.";*

#### **Comune di Mercato Saraceno:**

- ha inoltrato la propria richiesta integrazioni con nota acquisita al PGFC/2018/11463 del 18.07.2018, come di seguito riportato:

*"In riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto con la presente si comunica che dovrà essere prodotta la seguente documentazione:*

- *Elaborati grafici corretti:*
  - *Tavola 2.4.c no rappresentativa delle distanze;*
  - *Tavola Stato Futuro carente di alcune quote;*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio ai sensi del DPR 445/00 con indicata l'epoca di realizzazione dell'abuso con fotocopia di un documento di identità in corso di validità;*
- *Asseverazione sismica ai sensi della L.R. 19/2008, MUR A.1/D.1;*
- *Tavola regimazione idrica aggiornata allo stato realizzato;*
- *Sanzione ai sensi dell'art. 17 comma c) della L.R. 23 del 21.10.2004 pari ad €. 1.000;*
- *Fidejussione o deposito cauzionale, (così come stabilito da Ns. determina n. 283/2016), da produrre in fase istruttorio. A tal fine dovrà essere prodotto computo estimativo delle opere necessarie per lo smaltimento da sottoporre alla valutazione del settore LL.PP.*

*Si richiamano integralmente le prescrizioni contenute nel P.d.C. (fatto salvo quanto già ottemperato in fase di esecuzione dei lavori), ovvero:*

- E' fatto obbligo, a cura e spese del soggetto esercente, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, entro 1 anno;*
- Le piantumazioni devono essere effettuate nella prima stagione utile successiva al termine dell'installazione dei pannelli, inoltre la manutenzione su tutte le essenze messe a dimora (sfalcio delle infestanti, annaffiatura di soccorso, sostituzione delle fallanze, ecc.), deve essere fatta almeno per i primi cinque anni dalla realizzazione dell'impianto e comunque fino al completo attecchimento delle piante";*
- Le siepi dovranno essere realizzate in cortina continua pertanto o in filare unico adeguatamente piantumata o in filare doppio disposto su due file sfalsate. L'altezza della siepe dovrà quanto meno raggiungere i 2 metri. La signoria Vostra avrà l'onere di proporre il tipo prescelto di tale misura mitigativa;*
- Dovranno essere previste opere di manutenzione periodiche dei fossi di scolo in progetto al fine di garantire l'efficienza idraulica;*
- Prima del completamento delle opere si dovrà provvedere al declassamento e relativa classificazione rispettivamente del vecchio e nuovo tracciato della strada vicinale "Meleto" per il tratto di competenza;*

- F. *Durante la cantierizzazione e durante il funzionamento dell'impianto, dovrà essere garantito un adeguato monitoraggio dell'attività al fine di evitare danneggiamenti alle strade di accesso/transito dei mezzi nonché alla stabilità dei versanti interessati. Qualora si riscontrassero variazioni significative, la committenza è tenuta a comunicarlo tempestivamente al Comune / altro ente proprietario della strada e al Servizio Tecnico di Bacino. La committenza è tenuta comunque ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività pubblico/private, compreso il ripristino dei luoghi e, ove occorresse, al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.”;*

Preso inoltre atto della seguente richiesta di integrazioni esposta in sede di conferenza da parte dell'Unità impianti della S.A.C.:

*“- gli elaborati di variante relativi all'impianto elettrico (Relazione Tecnica e Schema Unifilare Generale) sono stati consegnati in copia cartacea non firmata in originale; viene quindi richiesto di fornire detti elaborati in formato cartaceo con firma in originale del progettista elettrico incaricato, o in alternativa in formato elettronico firmato digitalmente dal progettista elettrico;*

*- dalle immagini satellitari rilevate nel mese di maggio del 2017 e dalla documentazione fotografica relativa allo stato di fatto allegata alla domanda di variante, non risulta evidenza della siepe di mitigazione prevista dal PdC n. 44/2010 con cui fu autorizzato l'impianto; si chiede pertanto alla ditta di fornire chiarimenti in merito all'adempimento dei punti C. e D. della prescrizione n. 19 del PdC relativi alla siepe di mitigazione.”*

Tenuto conto che:

- in sede di conferenza, dopo aver chiarito che le piantumazioni furono posizionate a seguito della realizzazione dell'impianto, ma poi si seccarono e furono rimosse, la ditta ha chiesto di rivalutare l'effettiva necessità di ripiantumare tutto il perimetro dell'impianto in quanto, trattandosi di un terreno in pendenza, le siepi non impediscono comunque la vista dell'impianto;
- la conferenza si è riservata la facoltà di valutare, all'atto del rilascio dei pareri conclusivi, la necessità di procedere alla ripiantumazione delle siepi su tutto il perimetro o solo in determinate zone;

Dato atto che:

- la seduta della Conferenza del 18.07.2018 si è conclusa dando delega al Responsabile del Procedimento a inoltrare la richiesta integrazioni scaturita dalla riunione alla ditta;
- la Conferenza, sulla base della documentazione presentata dalla ditta e di quanto emerso dalla discussione, ha ritenuto assentibile la modifica in sanatoria richiesta e, pertanto, non ha ritenuto necessaria la convocazione di un'ulteriore seduta, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota inviata in data 19.07.2018, PGFC/20108/11561, con cui questa Agenzia ha inoltrato alla ditta la richiesta di integrazioni, sospendendo contestualmente il procedimento, fino al ricevimento della documentazione, per un massimo di 30 giorni;

Acquisite le integrazioni presentate dalla ditta con nota del 31.08.2018, registrata al PGFC/13766;

Considerato che, con nota del 04.09.2018, PGFC/2018/13963, questa Agenzia ha trasmesso, agli enti coinvolti nel procedimento, la documentazione integrativa presentata dalla ditta e con la medesima nota è stato richiesto agli enti di far pervenire i pareri conclusivi di competenza, comprensivi di eventuali prescrizioni da inserire nell'atto;

Acquisite le ulteriori integrazioni volontarie presentate dalla ditta, con nota del 17.09.2018, registrata al PGFC/2018/14835 e con nota del 24.09.2018, registrata al PGFC/2018/15193;

Preso atto che:

- il Comune di Mercato Saraceno, con nota ricevuta in data 27.09.2018 e acquisita al PGFC/2018/15497 ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

- la Provincia di Forlì-Cesena con la nota sopra citata, acquisita al PGFC/2018/11155 del 12/07/2018, ha rilevato che, dall'analisi delle tavole del P.T.C.P., le opere proposte non hanno ripercussioni territoriali dirette e non emergono quindi particolari limitazioni e/o vincoli agli interventi proposti;
- il Servizio Territoriale di Arpae, valutate le modifiche previste dalla variante di cui trattasi, ha confermato per vie brevi il parere favorevole già espresso nel 2010 con nota registrata al PGFC/2010/5789 del 24.06.2010;

Dato atto inoltre che:

- sono stati rispettati i termini per il rilascio dell'Autorizzazione Unica fissati, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, come modificato dal Dlgs. 28/2011, in 90 giorni, a partire dalla data di presentazione dell'istanza;
- il P.d.C. con cui è stato autorizzato l'impianto di cui in oggetto è stato rilasciato in data 06.08.2010, quindi antecedentemente all'entrata in vigore della D.A.L. n. 28/2010 del 06.12.2010, di conseguenza l'impianto non risulta soggetto alle limitazioni sulla localizzazione imposte dalla Delibera citata;
- la variante di cui trattasi non comporta modifiche dell'area in cui risulta posizionato l'impianto rispetto a quanto già autorizzato con il PdC n. 44/2010 del 06.08.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno e quindi l'Impresa Individuale Giannini Liviana ha la piena disponibilità dei titoli necessari sull'area di installazione dell'impianto in virtù del contratto stipulato in data 14.07.2010, Repertorio n. 17.240, Raccolta n. 10.861, dal Notaio Marco Maltoni di Forlì, (Registrato a Forlì il 23.07.2010 al n. 6589 Serie 1T, Trascritto a Forlì il 23.07.2010 R.G. n. 13747 R.P. n. 8109, R.G. n. 13748 R.P. n. 8110), con cui la ditta ha acquisito:
  - il diritto di piena proprietà delle Particelle 750 e 754 del Foglio 72 (successivamente riaccatastate come Particella 778 del Foglio 72) e delle Particelle 91 e 94 del Foglio 71 (successivamente riaccatastate come Particella 108 del Foglio 71) su cui insiste l'impianto;
  - il diritto di proprietà per la quota di un mezzo della Particella 749 del Foglio 72 (in comproprietà con la Società Agricola Raggi dal Sole S.S.) su cui insiste la cabina di trasformazione asservita sia all'impianto di proprietà dell'Impresa Individuale Giannini Liviana, sia a quello attiguo intestato alla Società Agricola Raggi dal Sole S.S.;
- l'area su cui insiste l'impianto non ricade all'interno delle aree di interesse dell'ENAC, come asseverato dal progettista con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018;
- il progettista, con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018, ha asseverato di avere esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopracitata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R. D. 1775/1993;
- in conformità con quanto specificato nella circolare n. 1267 del 31.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita al prot. prov. 88875 del 05.06.2013, l'impianto non risulta soggetto alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 753/80 e alle ulteriori disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù della dichiarazione del progettista, acquisita al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018, in cui viene asseverato che l'impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dello stesso, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 metri da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);
- la variante non prevede modifiche all'impianto di rete per la connessione dell'impianto fotovoltaico già precedentemente autorizzato sulla base del preventivo Enel del 01.03.2010 (codice di rintracciabilità T0053799 – T0053842), dell'accettazione del preventivo del 26.04.2010 e del progetto definitivo approvato

da Enel; documenti di cui è stata acquisita copia al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018;

- il Comune di Mercato Saraceno, nel proprio parere di competenza sopra citato, ha stabilito, non confermando l'importo proposto dalla ditta, che l'importo della fidejussione o deposito cauzionale da prestare a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino deve essere pari a 15.000,00 €; tale importo dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni come previsto dal D.M. del 10.09.2010;
- il proponente, con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018, si è impegnato alla corresponsione, in favore del Comune di Mercato Saraceno, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa;
- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018, che le spese relative ai lavori oggetto della variante di cui trattasi ammontano a circa 25.000,00 €;
- le spese istruttorie a carico della ditta proponente, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpa, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2016-66 del 25.05.2016, risultano pari a 520,00 € (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di 520,00 €);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpa con bonifico bancario eseguito in data 29.05.2018;
- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per l'Impresa Individuale Giannini Liviana, inoltrata in data 17/07/2018 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR\_FCUTG\_Ingresso\_0050997\_20180717 e rilasciata in data 02.08.2018;

Rilevato che il parere favorevole al rilascio della modifica dell'autorizzazione di cui in oggetto è vincolato al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Permesso di costruire P.d.C. n. 44/2010 del 06.08.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno non espressamente modificate dal presente atto, nonché al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

• **Comune di Mercato Saraceno:**

- A. "Prima del completamento delle opere si dovrà provvedere al declassamento e relativa classificazione rispettivamente del vecchio e nuovo tracciato della Strada vicinale "Meleto" per il tratto di competenza"; la ditta ha inoltrato richiesta di classificazione al Settore LL.PP. del Comune in data 17.09.2018 e pertanto la procedura è in corso e va comunque inserita la prescrizione di ultimarla prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto.
- B. Produrre la fidejussione o deposito cauzionale, così come stabilito da determina del Comune di Mercato Saraceno n. 283/2016, di € 15.000,00, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto. Tale cauzione è da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010.
- C. "Le piantumazioni devono essere effettuate prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto e come da Tav. 2.3. La manutenzione su tutte le essenze messe a dimora (sfalco delle infestanti, annaffiatura di soccorso, sostituzione delle fallanze, ecc.), deve essere fatta almeno per i primi cinque anni dalla realizzazione dell'impianto e comunque fino al

completo attecchimento delle piante". Le siepi dovranno essere realizzate in cortina continua pertanto o in filare doppio disposto su due file sfalsate. L'altezza della siepe dovrà quanto meno raggiungere i 2 metri. La signoria Vostra avrà l'onere di proporre il tipo prescelto di tale misura mitigativa.

- D. Dovranno essere previste opere di manutenzione periodiche dei fossi di scolo in progetto al fine di garantire l'efficienza idraulica.
- E. Durante il funzionamento dell'impianto, dovrà essere garantito un adeguato monitoraggio dell'attività al fine di evitare danneggiamenti alle strade di accesso/transito dei mezzi nonché alla stabilità dei versanti interessati. Qualora si riscontrassero alterazioni significative, la committenza è tenuta a comunicarlo tempestivamente al Comune / altro Ente proprietario della strada e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. La committenza è tenuta comunque ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività pubblico/private, compreso il ripristino dei luoghi e, ove occorresse, al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.

Considerato che:

- l'impianto di cui trattasi è stato autorizzato con P.d.C. n. 44/2010 del 06.08.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno in quanto non erano richieste ulteriori autorizzazioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 7 del del D.M. 19.02.2007;
- il presente atto di Autorizzazione Unica per variante sostanziale al P.d.C. sopra citato ricomprende e sostituisce i seguenti atti:
  - **variante al Permesso di Costruire in sanatoria** di competenza del Comune di Mercato Saraceno;

Rilevato che il presente provvedimento dovrà essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente e che dovrà essere esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e quelli successivamente integrati, pervenuti con note acquisite al PGFC/2018/8785 del 01/06/2018, al PGFC/2018/13766 del 31/08/2018, al PGFC/2018/14835 del 17/09/2018, al PGFC/2018/15193 del 24/09/2018;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa:

- l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;
- la variante proposta rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Atteso che, in attuazione della L.R.13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 387/03;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31.12.2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017-1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Maltoni Michele, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile del procedimento;

#### **DETERMINA**

1. **di autorizzare**, tramite Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, la variante sostanziale in sanatoria al Permesso di Costruire n. 44/2010 del 06.08.2010, rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno, richiesta dall'impresa Individuale Giannini Liviana con sede legale in Via A. Salvadori n. 8/2 - 47027 Sarsina (FC) – C.F.: GNNLVN65P56I444Z, P.I.: 02014810408, relativamente ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile del tipo "fotovoltaico" di potenza nominale pari a kWe 475,20 realizzato in Comune di Mercato Saraceno, in località Meleto, come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso la S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae:

- Modello Istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 – PGFC/2018/8785 (A);
- Elenco Elaborati – PGFC/2018/8785 (B);
- Tavola 2.1 – Stato Autorizzato – Maggio 2018 – PGFC/2018/8785 (C);
- Tavola 2.2 – Stato Comparativo – Maggio 2018 – PGFC/2018/8785 (D);
- Tavola 2.4.a – Cabina - Stato Autorizzato – Maggio 2018 – PGFC/2018/8785 (E);
- Tavola 2.4.b – Cabina - Stato Comparativo – Maggio 2018 – PGFC/2018/8785 (F);
- Tavola 2.5 – Rete Elettrica e Cavidotti - Stato Autorizzato, Stato Comparativo, Stato di progetto – Maggio 2018 – PGFC/2018/8785 (G);
- Relazione Tecnica di Progetto – Maggio 2018 – PGFC/2018/8785 (H);
- Relazione Tecnica di Valutazione e Verifica della Coerenza dell'Intervento con la Pianificazione Comunale, Provinciale, Regionale e di Settore – Maggio 2018 – PGFC/2018/8785 (I);
- Atto notarile attestante il possesso dei diritti di superficie sull'area occupata dall'impianto – PGFC/2018/8785 (L);
- Dichiarazione relativa all'importo dei lavori di variante – PGFC/2018/8785 (M);
- Dichiarazione relativa alle arre di interesse ENAC – PGFC/2018/8785 (N);
- Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie – PGFC/2018/8785 (O);
- Dichiarazione sulla distanza da impianti di trasporto pubblico – PGFC/2018/8785 (P);
- Impegno alla corresponsione della garanzia finanziaria – PGFC/2018/8785 (Q);
- Dichiarazione relativa all'organismo di vigilanza di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 – PGFC/2018/8785 (R);
- Dichiarazione relativa all'impianto di connessione alla rete – PGFC/2018/8785 (S);
- Copia del Preventivo Enel del 01.03.2010 – PGFC/2018/8785 (T);
- Copia dell'Accettazione preventivo Enel del 26.04.2010 – PGFC/2018/8785 (U);

- Attestazione pagamento oneri istruttori – PGFC/2018/8785 (V);
- Copia del Progetto dell’impianto di rete per la connessione 15 kV dell’impianto di produzione vidimato da Enel – PGFC/2018/8785 (Z);
- Copia del P.d.C. n. 44/2010 comprensiva di tutti gli allegati – PGFC/2018/8785 (ZA);
- Documentazione fotografica - PGFC/2018/8785 (ZB);
- Elenco elaborati integrativi - PGFC/2018/13766 (ZC);
- Tavola 2.4.c – Cabina - Stato Futuro – PGFC/2018/13766 (ZD);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione epoca e modalità di abuso – PGFC/2018/13766 (ZE);
- Asseverazione sismica ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L.R. 19/2008 – PGFC/2018/13766 (ZF);
- Attestazione pagamento sanzione ai sensi dell’art. 17 comma c) della L.R. 23/2004 – PGFC/2018/13766 (ZG);
- Computo metrico estimativo dismissione impianto – PGFC/2018/13766 (ZH);
- Progetto esecutivo elettrico – PGFC/2018/13766 (ZI);
- Schema unifilare generale impianto elettrico – PGFC/2018/13766 (ZL);
- Tavola 2.6 – Regimazione Idrica – PGFC/2018/14835 (ZM);
- Copia della richiesta di classificazione della Strada Vicinale situata in località Meleto – PGFC/2018/14835 (ZN);
- Tavola 2.3 – Stato Futuro – PGFC/2018/14835 (ZO);

## 2. di dare atto che:

- il P.d.C. con cui è stato autorizzato l’impianto di cui in oggetto è stato rilasciato in data 06.08.2010, quindi antecedentemente all’entrata in vigore della D.A.L. n. 28/2010 del 06.12.2010, e di conseguenza l’impianto non risulta soggetto alle limitazioni sulla localizzazione imposte dalla Delibera citata;
- la variante di cui trattasi non comporta modifiche dell’area in cui risulta posizionato l’impianto rispetto a quanto già autorizzato con il PdC n. 44/2010 del 06.08.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno e quindi l’Impresa Individuale Giannini Liviana ha la piena disponibilità dei titoli necessari sull’area di installazione dell’impianto in virtù del contratto stipulato in data 14.07.2010, Repertorio n. 17.240, Raccolta n. 10.861, dal Notaio Marco Maltoni di Forlì, (Registrato a Forlì il 23.07.2010 al n. 6589 Serie 1T, Trascritto a Forlì il 23.07.2010 R.G. n. 13747 R.P. n. 8109, R.G. n. 13748 R.P. n. 8110), con cui la ditta ha acquisito:
  - il diritto di piena proprietà delle Particelle 750 e 754 del Foglio 72 (successivamente riaccatastate come Particella 778 del Foglio 72) e delle Particelle 91 e 94 del Foglio 71 (successivamente riaccatastate come Particella 108 del Foglio 71) su cui insiste l’impianto;
  - il diritto di proprietà per la quota di un mezzo della Particella 749 del Foglio 72 (in comproprietà con la Società Agricola Raggi dal Sole S.S.) su cui insiste la cabina di trasformazione asservita sia all’impianto di proprietà dell’Impresa Individuale Giannini Liviana, sia a quello attiguo intestato alla Società Agricola Raggi dal Sole S.S.;
- l’area su cui insiste l’impianto non ricade all’interno delle aree di interesse dell’ENAC, come asseverato dal progettista con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018;
- il progettista, con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018, ha asseverato di avere esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012

del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopracitata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R. D. 1775/1993;

- in conformità con quanto specificato nella circolare n. 1267 del 31.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita al prot. prov. 88875 del 05.06.2013, l'impianto non risulta soggetto alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 753/80 e alle ulteriori disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù della dichiarazione del progettista, acquisita al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018, in cui viene asseverato che l'impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dello stesso, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 metri da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);
- la variante non prevede modifiche all'impianto di rete per la connessione dell'impianto fotovoltaico già precedentemente autorizzato sulla base del preventivo Enel del 01.03.2010 (codice di rintracciabilità T0053799 – T0053842), dell'accettazione del preventivo del 26.04.2010 e del progetto definitivo approvato da Enel; documenti di cui è stata acquisita copia al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018;
- il Comune di Mercato Saraceno, nel proprio parere di competenza sopra citato, ha stabilito, non confermando l'importo proposto dalla ditta, che l'importo della fidejussione o deposito cauzionale da prestare a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di messa in pristino deve essere pari a 15.000,00 Euro; tale importo dovrà essere rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni come previsto dal D.M. del 10.09.2010;
- il proponente, con dichiarazione acquisita al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018, si è impegnato alla corresponsione, in favore del Comune di Mercato Saraceno, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa;
- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita al PGFC/2018/8785 del 01.06.2018, che le spese relative ai lavori oggetto della variante di cui trattasi ammontano a circa 25.000,00 Euro;
- le spese istruttorie a carico della ditta proponente, così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpa, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2016-66 del 25.05.2016, risultano pari a 520,00 Euro (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di 520,00 Euro);
- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpa con bonifico bancario eseguito in data 29.05.2018;
- la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ricomprende e sostituisce i seguenti atti:
  - **Variante al Permesso di Costruire in sanatoria** di competenza del Comune di Mercato Saraceno;
- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per l'Impresa Individuale Giannini Liviana, inoltrata in data 17/07/2018 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR\_FCUTG\_Ingresso\_0050997\_20180717 e rilasciata in data 02.08.2018;

3. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni sotto elencate:

A. "Prima del completamento delle opere si dovrà provvedere al declassamento e relativa classificazione

rispettivamente del vecchio e nuovo tracciato della Strada vicinale "Meleto" per il tratto di competenza"; la ditta ha inoltrato richiesta di classificazione al Settore LL.PP. Del Comune in data 17.09.2018 e pertanto la procedura è in corso e va comunque inserita la prescrizione di ultimarla prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto.

- B. Produrre la fidejussione o deposito cauzionale, così come stabilito da determina del Comune di Mercato Saraceno n. 283/2016, di € 15.000,00, a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto. Tale cauzione è da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010.
- C. "Le piantumazioni devono essere effettuate prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto e come da Tav. 2.3. La manutenzione su tutte le essenze messe a dimora (sfalcio delle infestanti, annaffiatura di soccorso, sostituzione delle fallanze, ecc.), deve essere fatta almeno per i primi cinque anni dalla realizzazione dell'impianto e comunque fino al completo attecchimento delle piante". Le siepi dovranno essere realizzate in cortina continua pertanto o in filare doppio disposto su due file sfalsate. L'altezza della siepe dovrà quanto meno raggiungere i 2 metri. La signoria Vostra avrà l'onere di proporre il tipo prescelto di tale misura mitigativa.
- D. Dovranno essere previste opere di manutenzione periodiche dei fossi di scolo in progetto al fine di garantire l'efficienza idraulica.
- E. Durante il funzionamento dell'impianto, dovrà essere garantito un adeguato monitoraggio dell'attività al fine di evitare danneggiamenti alle strade di accesso/transito dei mezzi nonché alla stabilità dei versanti interessati. Qualora si riscontrassero alterazioni significative, la committenza è tenuta a comunicarlo tempestivamente al Comune / altro Ente proprietario della strada e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna. La committenza è tenuta comunque ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività pubblico/private, compreso il ripristino dei luoghi e, ove occorresse, al pagamento delle eventuali sanzioni amministrative.
4. **di precisare** inoltre che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale sotto elencate:
- l'Azienda dovrà ottemperare alle prescrizioni sopra indicate provvedendo a darne comunicazione agli Enti competenti e a questa Agenzia per conoscenza;
  - Entro 1 anno dal rilascio della presente autorizzazione la ditta dovrà presentare al Comune di Mercato Saraceno e, per conoscenza, a questa Agenzia la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto (SCCEA);
  - eventuali richieste di proroga per la presentazione della SCCEA dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia, valutate ed eventualmente autorizzate, così come ogni richiesta di variazione o modifica da apportare al ciclo tecnologico e/o agli impianti;
  - le modifiche non sostanziali all'impianto di cui trattasi, autorizzato con P.d.C. n. 44/2010 del 06.08.2010 rilasciato dal Comune di Mercato Saraceno e modificato per variante sostanziale in sanatoria dal presente atto di autorizzazione unica, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso PAS, così come disposto dall'articolo 5 comma 3 del D.Lgs 28/2011;
  - dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti della S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpaè, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;
  - il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al

Comune di Mercato Saraceno, almeno sei mesi prima della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;

- rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);

5. **di dare atto** che:

- rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica rilasciata con D.P.P n. 204 del 06/08/2015 non espressamente modificate con il presente atto;
- il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'atto di autorizzazione vigente ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

6. **di fare salvi** i diritti di terzi;

7. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

8. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Maltoni Michele, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;

10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa Individuale Giannini Liviana, alla Sezione Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Cesena, al Comune di Mercato Saraceno, all'Unione dei Comuni valle del Savio, alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

Per la Dirigente Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

*Dr. Carla Nizzoli*

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa  
Procedimenti Unici

*Dr. Tamara Mordenti*

*Documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**